

PROTOCOLLO FAMIGLIA

NORME GENERALI

Rispetto della riservatezza

Nello svolgimento delle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori si osserverà e garantirà l'opportuna riservatezza dei soggetti coinvolti, possibilmente con trattazione delle udienze medesime in ambiente riservato.

Rapporti tra difensori

I difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande e istanze, nonché per evitare di aggravare la Cancelleria con richiesta di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino gli scritti difensivi ed i documenti allegati direttamente via mail o fax, nel caso di mancato deposito dell'atto introduttivo o di costituzione per via telematica.

Produzione di atti e documenti formati all'estero.

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti nel rispetto delle formalità previste dalle norme vigenti.

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

FASE PRESIDENZIALE (art. 706-709 c.p.c. - art. 4 L. n. 898/70)

RICORSO INTRODUTTIVO

- a) Nel caso in cui le parti richiedano l'applicazione di una legge straniera, esse provvederanno ad allegare copia del testo normativo aggiornato e la sua traduzione in lingua italiana, possibilmente autenticata. Analogamente, allorquando le parti allegano documenti in lingua straniera, esse avranno cura di corredarli della traduzione autenticata in lingua italiana, secondo il disposto di legge.
- b) Unitamente al ricorso introduttivo il ricorrente depositerà le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (foglio invio telematico).

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA PRESIDENZIALE

- a) Il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale disporrà:
 - la fissazione dell'udienza di comparizione secondo legge, nonché l'assegnazione al convenuto – resistente di un termine, fino a dieci giorni prima dell'udienza, per il deposito di una memoria difensiva con allegati eventuali documenti ed obbligo di

produrre le tre ultime dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (foglio invio telematico);

- fissazione al ricorrente di un termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza almeno 30 gg. prima della stessa;
 - informazione al convenuto della possibilità di ricorrere al patrocinio di un difensore, anche nella fase presidenziale, patrocinio che, qualora ne sussistano le condizioni, potrà essere anche a spese dello Stato.
- b) Possibilmente, la fissazione dell'udienza presidenziale avverrà nel termine di 5 giorni, previsto dall'art. 706, terzo comma c.p.c..

MEMORIA DIFENSIVA

- a) Il difensore dovrà depositare memoria difensiva nel termine indicato dal Presidente nel decreto di fissazione dell'udienza e, nell'ipotesi in cui si costituisca successivamente, dovrà avvertire tempestivamente dell'avvenuta costituzione il difensore del ricorrente.
- b) Anche il resistente dovrà depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle entrate, complete dei codici di trasmissione e foglio di invio telematico.
- c) Entrambe le parti dichiarano nei propri atti difensivi i beni mobili (a titolo esemplificativo: barche, veicoli e partecipazioni societarie) ed i beni immobili di cui sono proprietari nel solo caso in cui le parti abbiano figli minorenni o affetti da disabilità.

UDIENZA PRESIDENZIALE

- a) E' auspicabile che le udienze presidenziali siano fissate in giorni diversi per i procedimenti di divorzio/ separazione consensuale e divorzio/separazione giudiziale o, in alternativa, che vengano fissate o all'inizio o alla fine della giornata d'udienza.
- b) Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione al fine di evitare alle parti stressanti attese.
- c) Non sarà ammessa la presenza di figli all'udienza presidenziale, salvo che non sia stata disposta l'audizione degli stessi.
- d) Nell'ipotesi in cui il Presidente debba adottare provvedimenti in regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di figli minori, quando vi è elevata conflittualità tra le parti constatata in udienza e, comunque, in presenza di comprovate ragioni di opportunità, dispone l'ascolto del minore, in conformità al disposto dell'art. 336 bis c.c. e secondo quanto previsto nell'allegato al presente Protocollo.
- d) Nell'ordinanza assuntiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti sarà cura del Presidente specificare, nel dettaglio, le modalità di regolamentazione dei rapporti dei figli minori con il genitore non collocatario.

f) Nell'assunzione dei provvedimenti relativi agli obblighi contributivi, sarà cura del Presidente indicare:

- la data di decorrenza dell'obbligo contributivo;
- la definizione il più possibile specifica delle cd. spese straordinarie;
- la percentuale di spese straordinarie che farà carico a ciascun genitore proporzionalmente ai redditi di ciascuno;
- le modalità ed i termini di corresponsione;
- la individuazione del genitore beneficiario degli assegni famigliari tenuto conto che ha diritto solo il genitore con rapporto di lavoro indeterminato di diritto pubblico e/o privato;
- il termine entro il quale la parte non assegnataria dovrà lasciare la casa coniugale nella esclusiva disponibilità dell'altra parte.

FASE ISTRUTTORIA (art. 709 bis c.p.c.)

Il giudice, i difensori delle parti e quanti intervengano nel procedimento a titolo di esperti e ausiliari del giudice si impegnano ad assicurare la tutela della riservatezza nella trattazione delle cause di diritto di famiglia.

- a) E' auspicabile che alla prima udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore compaiono i soli difensori.
- b) Le udienze dei procedimenti di famiglia saranno trattate dal giudice designato ad horas e non saranno concesse deleghe a Giudici Onorari se non per il raccoglimento della prova in caso di impossibilità del titolare.
- c) Il giudice istruttore, se richiesto, provvederà a trattenere la causa in decisione in punto di status sia nei giudizi di separazione che nei giudizi di divorzio.
 - d) Fermo quanto previsto dall'art. 336 - bis c.c., nell'ipotesi in cui il giudice istruttore ritenga di ascoltare il minore, nel provvedimento dispositivo deve specificare il luogo in cui avverrà, le modalità di verbalizzazione che saranno adottate ed i soggetti ammessi a presenziare. L'ascolto del minore deve avvenire, di regola, al di fuori del suo orario scolastico e, preferibilmente, nell'aula a ciò destinata e attrezzata presso il Tribunale.
- e) E' opportuno che la prova per testi sia dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. Segnatamente, i singoli capitoli devono essere specifici e limitati alle circostanze più significative e riscontrate oggettivamente dai testi.
 - f) Fermo quanto previsto dall'art. 337 ter, 6 comma, c.c., il G.I. potrà disporre una CTU contabile per l'accertamento dei redditi effettivi delle parti.
- g) Nell'ipotesi in cui sia necessario notificare a terzi il verbale di udienza (ordine di esibizione... etc) il G.I. autorizzerà la parte per la notifica dell'estratto del verbale (omissis il verbale con i dati sensibili).
- h) Il G.I. dispone che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti depositino documenti aggiornati relativi ai propri redditi.

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PSICOLOGICA

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Tribunale o il G.I. dispongano l'espletamento di una consulenza psicologica si suggerisce il seguente quesito di ordine generale da assegnare:

“Previa opportuna indagine psicodiagnostica, anche mediante la somministrazione di test specifici, accerti il C.T.U.:

- 1) il profilo psicologico di ciascun genitore anche al fine di valutarne la funzione genitoriale e la capacità di garantire a il/la minore una crescita sana ed equilibrata;*
- 2) la qualità delle relazioni del minore con entrambi i genitori ed i rami parentali;*
- 3) le effettive potenzialità di cooperazione tra i genitori, l'esistenza di una disponibilità reciproca nell'assicurare al minore l'accesso all'altro genitore o, di contro, l'eventuale sussistenza di disfunzioni relazionali;*
- 4) le migliori condizioni di collocamento del minore e di frequentazione col genitore non convivente, tenuto conto anche delle risorse presenti nella famiglia in senso ampio;*
- 5) l'opportunità di un eventuale intervento terapeutico a sostegno della relazione genitore/figlio e, nell'affermativa, la forma e la modalità dell'intervento stesso, nonché gli obiettivi del programma proposto.*

Nella redazione della relazione è auspicabile che il C.T.U. adotti i seguenti criteri:

- a) presentazione del quesito;
- b) presentazione della metodologia, quale premessa scientifica, da cui si declina il modus operandi del CTU;
- c) calendario peritale;
- d) esame della documentazione disponibile;
- e) presentazione del contesto psicologico e relazionale e sociale delle parti coinvolte;
- f) presentazione dei contesti relazionali di origine e di prossimità sociale (terzi significativi);
- g) analisi delle informazioni ottenute da eventuali contatti con operatori sociali, sanitari, scolastici o da eventuali precedenti relazioni redatte, acquisite agli atti;
- h) eventuali risposte alle controdeduzioni dei consulenti di parte;
 - i) conclusioni e risposte ai quesiti, con riguardo alla presentazione delle ipotesi prognostiche di quel particolare nucleo familiare.

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

(art. 737 c.p.c. , art. 316 e segg. c.c., art. 710, 711 c.p.c.).

- a) Il decreto con il quale viene fissata la data di comparizione delle parti dovrà assegnare un termine al convenuto per costituirsi in giudizio fino a sette giorni prima dell'udienza fissata.
- b) Unitamente al ricorso introduttivo il ricorrente depositerà le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale complete dei CUD, degli altri

redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'agenzia delle entrate (foglio invio telematico).

- c) Il ricorrente depositerà copia di legge straniera tradotta ove ne chiedi l'applicazione in Italia.
- d) Il difensore dovrà depositare memoria difensiva nel termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza e, nell'ipotesi in cui si costituisca successivamente, dovrà avvertire tempestivamente dell'avvenuta costituzione il difensore del ricorrente.
- e) Anche il resistente dovrà depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'agenzia delle entrate, complete dei codici di trasmissione e foglio invio telematico.
- f) Entrambe le parti dichiarano nei propri atti difensivi i beni mobili (a titolo esemplificativo: barche, veicoli e partecipazioni societarie) ed i beni immobili di cui sono proprietari nel solo caso in cui le parti abbiano figli minorenni o affetti da disabilità.
- g) Il Collegio dovrà valutare la necessità di Indagini Tributarie e, qualora l'istruzione del giudizio necessiti di ulteriori approfondimenti e/o di assunzione di prove, se necessario ed opportuno, assumerà provvedimenti provvisori ed urgenti e fisserà ulteriori udienze per la prosecuzione del giudizio.
- h) Tutti i provvedimenti emessi in Camera di Consiglio di natura familiare sono immediatamente esecutivi.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Nell'ipotesi di trasferimenti immobiliari nei procedimenti in materia di famiglia, al fine di consentire la loro regolare esecuzione, occorre che il trasferimento di immobili o quote immobiliari si inserisca nell'ambito di una più ampia soluzione concordata tra le parti con causa conciliativa - solutoria - compensativa così che il trasferimento immobiliare strumentalmente collegato ad altri obblighi economici familiari, non si connoti quale semplice vendita, donazione, divisione di beni comuni o scioglimento di società.

Occorre inoltre:

- inserire il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti;
- indicare il regime patrimoniale dei coniugi;
- inserire la chiara ed inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 codice civile di procedere al trasferimento e conseguentemente all'accettazione dello stesso, indicando il diritto reale che viene trasferito e la sua quota nonché la rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale (salvo diversi specifici accordi tra le parti);
- inserire i dati dell'atto di provenienza dell'immobile con indicazione del notaio, della data dell'atto e degli estremi di registrazione e di trascrizione e se possibile copia di detto atto;
- indicare la precisa identificazione attuale degli immobili con categoria, foglio, mappale, subalterno, rendita catastale e almeno tre confini, specificando se l'immobile sia gravato da ipoteca e/o altro peso;
- per i fabbricati in corso di accatastamento e per quelli privi del codice di identificazione catastale indicare il numero e l'anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione; per gli immobili in corso di costruzione i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono;
- produrre la visura catastale aggiornata relativa all'immobile oggetto del trasferimento nonché visura storica ventennale dell'Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità

immobiliare;

- in caso di cessione di un terreno, produrre certificato di destinazione urbanistica aggiornato (il certificato ha una validità fino ad un anno dal rilascio se per dichiarazione del cedente non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici) ;

- in caso di cessione di un terreno, produrre certificato di destinazione urbanistica aggiornato (**il certificato ha una validità fino ad un anno dal rilascio se per dichiarazione del cedente non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici**);

- **dichiarazione del cedente** di regolarità dei titoli edilizi, certificato di abitabilità/agibilità; se la costruzione del fabbricato è iniziata dopo l'1.9.1967 il cedente deve indicare tutti i titoli abilitativi rilasciati dal comune (concessioni edilizie, permessi di costruire, varianti, condoni); per le costruzioni iniziate anteriormente all'1.9.1967 in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che trattasi di immobili edificati anteriormente all'1.9.1967; se possibile produrre copia degli atti abilitativi su indicati;

- **rendere dichiarazione ex D.Lgs. 192/05 e sue modificazioni e allegare attestato di prestazione energetica (per le abitazioni sono escluse autorimesse e cantine),**

- **il cedente deve rendere la dichiarazione ex art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010**

- **dichiarazione sul valore dell'immobile ceduto attribuito ai sensi dell'art.1 comma 497 Legge 266/05 e se vi è un corrispettivo, indicare analiticamente i mezzi di pagamento;**

- dichiarazione che i legali delle parti e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incumbente.

Le parti del trasferimento dovranno aver firmato ogni pagina del ricorso che, richiamato nell'omologa o sentenza, costituisce parte integrante del trasferimento.

ASCOLTO DEL MINORE

Fermo quanto previsto dall'art. 336 bis c.c., nell'ipotesi in cui il Presidente o il Giudice istruttore dispongano l'ascolto del minore, esso dovrà svolgersi contemperando le garanzie del giusto processo e l'assoluta tutela e salvaguardia psico-fisica del minore e della sua libertà di opinione.

L'ascolto deve avvenire, di regola, al di fuori del suo orario scolastico.

L'ascolto deve svolgersi, di regola, in un'unica seduta, nell'aula a ciò destinata e attrezzata presso il tribunale, settore penale, I piano, costituita da due ambienti collegati da vetro-specchio unidirezionale e dotati di impianto citofonico così come previsto dall'art. 38bis disp. att. cod. civ., con l'ausilio degli strumenti tecnici a ciò preposti.

L'ascolto è condotto direttamente dal giudice, avvalendosi solo se necessario, dell'affiancamento di un esperto o altro ausiliario ex art. 68 c.p.c., che deve essere nominato tra professionisti con specifica competenza in scienze psicologiche o pedagogiche e con comprovata esperienza nel settore infantile e dell'età evolutiva. I difensori delle parti assistono allo svolgimento dell'audizione attraverso il vetro-specchio unidirezionale, dopo aver precedentemente suggerito al giudice i temi e gli argomenti su cui ritengono opportuno sentire il minore.

L'audizione deve essere videoregistrata; ove ciò non sia possibile per motivi contingenti, la verbalizzazione dell'ascolto deve essere integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore. La videoregistrazione o il verbale devono essere messi a disposizione delle parti tempestivamente.

Così come previsto dal codice deontologico, i difensori delle parti non devono avere alcun contatto con il minore, né prima né dopo l'audizione dello stesso e devono invitare i rispettivi assistiti a mantenere sempre un comportamento rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore.

C.T.U. CONTABILE ESTIMATIVA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

“ Il C.T.U., tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, espletata ogni indagine utile al riguardo, compiute le ricerche necessarie e acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria anche presso gli istituti bancari con i quali intrattengano rapporti, in forza di autorizzazione oggi espressa dalle parti stesse, accerti quale sia la capacità reddituale e patrimoniale delle parti in causa.

A tale scopo accerti l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti, anche diversa dai dati ufficiali risultanti, adottando all'uopo le sotto indicate prescrizioni che vengono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo “.

SPESE STRAORDINARIE

Per spese straordinarie si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.

Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private; ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesi di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese

sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;

Anche con riguardo alle **spese straordinarie da concordare**, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.